



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Decreta Qvaedam Tvm Concilii. Tridentini. Tum Prouincialium, & Dioecesanarum Synodorum certis anni temporibus promulganda.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

DECRETA QVÆDAM TVM CONCILII TRIDENTINI.

*Tum Prouincialium, & Diœcesanarum Synodorum certis anni
temporibus promulganda.*

DECRETO

Del Concilio di Trento, contra quelli che tentano di fare Matrimonio clandestino: qual Decreto si douerà pubblicare nel principio dell'Anno, & il primo di di Nouembre.

DOPO che in tre giorni di Festa continoui si faranno fatte le denotazioni del Matrimonio, che si douerà contrahere, si debba celebrare esso Matrimonio alla presenza del Curato de' Sposi, ouero d'alcun Sacerdote, che dal Reuerendissimo Arcuescovo di Milano, ò dall'istesso Curato habbia autorità di congiungere detti Sposi in Matrimonio, & in presenza ancor de' duoi, ò tre Testimonij almeno, altrimenti essi sposi sono inhabili à poter contrahere detto Matrimonio.

E li Testimonij che si troueranno presenti al Matrimonio che si farà attentato di contrahere contra la detta forma, e similmente quelli, che haueranno voluto contrahere tal Matrimonio, saranno grauemente puniti, ad arbitrio del medesimo Reuerendissimo nostro Arcuescovo.

DECRETO

Del Concilio di Trento, nella Sess. 5. a cap. 12. contra quelli che devono pagar decime alle Chiese: qual si douerà pubblicare il 1. di di Maggio, & la prima Domenica di Settembre.

E Ssendo il pagamento delle decime debito à Dio, non si deuono sopportar quelli, che con varie arti cercano sottrahere il pagamento d'esse Decime debite alle Chiese, poi che questi tali son' usurpatori delle robbe d'altrui.

Onde la Santa Synodo di Trento, comanda à ciascuna persona di qual si voglia grado, ò conditione, à quale spetta il pagar Decime à Chiese, che integramente paghino quelle decime che sono obligati da pagare, & vuole che quelli che le sottraherano, ò impediscono che non siano pagate, siano scomunicati, nè s'assoluiuo, se non fatta l'intiera restitutione d'esse decime.

DECRETO

Del Concilio di Trento, al cap. 11. della Sess. 12. contra quelli che occupano beni Ecclesiastici, si publicarà la seconda Domenica di Quaresima.

SE L'auaritia radice di tutti i mali, si in tato occuperà l'animo d'un Chierico, ò Laico, di qualunque dignità risplenda, anco Imperiale, ò Regale, che presume per se, ò per altri, con forza, ò con timore, ouero ancora per supposite persone di Chierici, ò Laici, ouero con qual si voglia arte, ò procurato colore conuertire in proprij vsi, & occupare, ò impedire, che non si riceuano da coloro, à chi di ragione toccano le giurisdictioni, beni, censi, & ragioni, anco feudali, & emfiteutiche, frutti, emolumenti, ouero qual si voglia cõuentione, che si debbano conuertire in necessità de' Ministri, & paueri d'alcuna Chiesa, ouero di qualunque beneficio secolare, ò regolare, di Monti di pietà, & d'altri luoghi pii; questo tale sottogiaccia all'anathema, cioè alla maleditione, & scomunicatione maggiore sin tanto, che harà intieramente restituito alla Chiesa, & suo Amministratore, ò beneficiato le giurisdictioni, beni, robbe, ragioni, frutti, e redite, le quali harà occupato, oue-

to, ouero in qual si voglia modo, anco p
donatione di supposita persona gli sarà
no peruenute alle mani; & di poi harà
ottenuta l'assoluzione dal Santiss. Signor
nostro Pontefice Romano.

E se sarà patrone della medesima Chie
sa, sia subito oltre alle pene, priuo anco
del ius patronato.

Et il Chierico, che sarà stato fabricato
re di questo scelerato inganno, & di ta
le vsurpatione, ò ne sarà stato consentie
te, sottogiaccia alle medesime pene; &
di più reiti priuato d'ogni sorte di bene
ficio, & anco dopò l'intiera sodisfattio
ne, & assoluzione si sospenda dall'esecu
tione de suoi ordini ad arbitrio del suo
Ordinario.

Quella parte della Bolla in 'Coena Do
mini spettante à questo proposito.

E Scommunicamo ancora & anathe
matizamo quelli, che vsurpano, ò
sottraheno le giurisdictioni, ò frutti, red
diti, & prouenti appartenenti à perso
ne Ecclesiastiche p ragioni di Chiese,
Monasteri, & altri beneficij Ecclesiastici,
& per loro ottenuti, ouero per qual
si voglia occasione ò cause senza espres
sa licenza del Pontefice Romano le se
questrano; ouero, che senza simile spe
ciale, & espresa licenza del Pontefice
Romano impongono collette, decime,
taglie, prestanze, & altri pesi alli Chie
rici, Prelati, & altre persone Ecclesiasti
che, ò à i loro beni, ò delle Chiese, Mo
nasteri, & altri beneficij Ecclesiastici, &
à i frutti, redditi, & proueti di quelli, &
con diuersi esquisiti modi le riscuotono,
ouèr le accettano, da chi gliele dà & cõ
cede spontaneamente.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secõdo de
Milano, p'lo quale si statuisce il modo,
con quale si deiranno recuperare le spe
se fatte, ò che si faranno ne' migliorame
ti de' beni Ecclesiastici condotti ad af
fitto, tradotto in volgar per ordine del
medemo Concilio: si deue publicare il
primo giorno di Maggio.

Carlo Cardinale Borromeo Arcie
scouo di Milano.

DAL L'VSO & lunga prattica ma
nifestamente si vede, quato per il
più sia di danno alle Chiese quello affit
to, che sino à vn certo tempo si suol fa
re di beni Ecclesiastici, cõ patti tali, che
possono essere migliorati, & bene spes
so anco con patto, che le spese in essi fat
te non possono essere ricuperate, eccetto
in fine dell'affitto, & in oltre che li con
duttori non debbano esser leuati di pos
sesso, se non saranno rimborsati di tut
to quello, che haranno speso in bonifica
tione di essi. Però noi prouededo all'vtilità
delle Chiese, & volendo rimediare
à questa cosa, dalla quale si cagiona così
gran dano, & incommodo ad esse Chie
se, determiniamo in questa maniera.

Qualunque fitto nell'auenire si farà di
beni Ecclesiastici, con patto che possono
essere bonificati, & che quel tato, che si
sarà speso in restaurargli & migliorar
li, habbia da pagarsi al conduttore; que
sto patto di locatione non dia facultà
di poter in qual si voglia edificio fare
spese vtili, eccetto quelle, che non ecceda
no maggior somma, che quella sia,
quale il conduttore possa ricuperare ri
tenendosi ogni anno mentre dura la lo
catione, la terza parte di quello, che de
ue pagare per conto del fitto.

La qual terza parte si ritenerà ogni an
no, sin tanto ch'egli si rimborsi, di tutto
quello, che vi harà speso.

Ma se si faranno fatte qualche spese
per tihèti à vso necessario, siano di qual
si voglia somma, all'hora per simili spe
se il conduttore nel medemo modo si ri
tenga ogni anno la terza parte.

E se quella terza parte non sarà bastan
te per ricuperare le spese necessariamen
te fatte, non si leui il conduttore dal pos
sesso de' beni, ancor che sia finito il ter
mine della locatione, sino à tanto che re
sti sodisfatto: ma sia in potestà & arbi
trio del Rettore della Chiesa, ò proued
endo di danari altrove, ò in qual si vo
glia altro modo ricuperare detti beni
da esso conduttore; ouero, consentendo
ui il Vescouo, di nouo fermar seco l'af
fitto de' li medemi beni, e questo alme
no

no per tanti anni, che ritenendosi ogni anno almeno la terza parte, di quanto deve pagare per conto dell'affitto, venga a ricuperare tutto quello che harà speso, auanti che finisca il termine d'esso affitto.

Ma se quelli, che haueranno pigliato li beni ad affitto con tali conditioni, nõ si riteneranno ogni anno la detta terza parte; non possino con ragione alcuna ricercarli nè dalla Chiesa, nè dal Rettore che in essa succederà; ma s'imputi a colpa loro.

Ancora in quelle locationi, che già son state fatte dalli Rettori con tal conditione, che quelli quali prendono ad affitto, bonifichino le possessioni, e per vigore e ragione di tal patto, gli edificij sono stati restaurati e riparati, ouero per l'addietro si miglioraranno con spese del conduttore; di queste spese che harà fatto, il conduttore se ne rimborsi nel modo, che da noi si prescriue cõ questo Decreto: se però non si farà patteggiato, che si paghino in minor termine, che da noi non è determinato.

E se quello che già ha preso ad affitto, & ha fatto miglioramenti nelli beni, nõ vuol ritenersi quella terza parte; ma vuole in vn solo pagamento rimborsar si di tutto quello che di già vi harà speso, depositi quella terza parte, che gli è lecito di ritenersi ogni anno presso persona sicura, acciò si resti con speranza di potere pur vna volta in qualche modo ricuperare essi beni Ecclesiastici.

Ma se il conduttore non harà depositato quella terza parte, ma la harà pagata al Rettore della Chiesa; lo Rettore che succederà, possa ridimandarla da lui; ouero metterla a conto delli miglioramenti che sono fatti.

E il Rettore, quale temerariamente harà riceuuta questa terza parte sia punito ogni anno della metà de i frutti, che gli puuene da esso beneficio Ecclesiastico.

In oltre, se vi saranno alcuni crediti per spese fatte in qual si voglia possessioni Ecclesiastiche, quali possessioni nõ siano possedute da loro, ma dal Rettore, per qualunque ragione si sia, acciò quelli non restino più lungamente hipotecate (ilche ralthor è auenuto cõ vna cer-

ta mutua collusionone) in questo medesimo fatto procuri il Vescouo, che con il medesimo annuo pagamento della terza parte, etiam con sequestrare i frutti, o in qualunque altro modo, siano rimborsati delle spese fatte.

Sia però in potere del Vescouo in tutte queste cose, se alcuna volta occorrerà, o per la povertà del beneficio, o per altra giusta cagione gli paia che si paghi o ritenghi qualche cosa meno di quella terza parte, di concedere ciò in scriptis a suo beneplacito.

Et acciò che questo decreto venga a notizia d'ogn'vno; tutti & ciascuno Parochiani della Città & diocesi, il primo giorno di Festa dopò che essi l'haranno riceuuto, lo leggeranno & recitaranno nelle loro Chiese publicamente & nella maggior frequenza del popolo, in questa forma volgare, fatta con auctorità nostra.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, sopra gli miglioramenti che si fanno dalli Ecclesiastici in essi beni: qual si publicherà ogn'anno la seconda Domenica di Maggio.

QVelli che dopò questo Decreto pigliaranno ad affitto beni di Chiesa a certo tempo, cõ patto di poter far miglioramenti, & che le sia restituito poi quanto haueranno speso in farli, nõ possino in qualche sorte di beni, spedere per sola utilità d'essi beni più di quello che ritenendo ogn'anno la terza parte di quanto debbono pagare di fitto ogn'anno; siano in capo della sua locatione integramente sodisfatti, & rimborsati, si come facendo spese, & miglioramenti necessarij in detti beni, doueranno ritenere parimente la istessa terza parte, se però il Conduttore, & locatore non fossero conuenuti, che si rimborsasse in più breue tempo.

Et venendosi al fine della locatione, & non si essendo il Conduttore pienamente rimborsato di quanto ha speso con la terza parte, che hauerà ritenuta ogn'anno, essendo per altra via sodisfatto dal

Retto-

Rettore del beneficio, del quale siano li beni che hauerà condotti, possa il Conduttore in questo caso, ritener detti beni fin tanto, che ritenendo ogn'anno la sudetta terza parte, sarà interamente sodisfatto di quanto hauerà speso.

Quelli che hauendo condotti con tali patti, & haueranno fatti migliorameti, o vtili, o necessarij, e non si retreranno la sudetta terza parte ogn'anno, nõ possono di poi ridimandare al nouo Rettore quanto haueran mancato di ritenersi, ma il tutto s'imputi a lor colpa. E non volendo essi Conduttori far ritentione di questa terza parte ogn'anno, ma volendo che in vna sol volta gli sia restituito tutto quello, che per tal causa haueranno speso, debbano essi Conduttori ogn'anno depositare detta terza parte presso qualche idonea persona, & non la paghino al Rettore, altrimenti la paghino a suo danno, ne le sia fatta buona dal successore nel beneficio, nel conto che se hauerà a far seco sopra li miglioramenti.

Quelli che innãzi questo Decreto hanno condotto beni Ecclesiastici, e che per il patto sudetto hanno fatto, o per l'auenire farãno migliorameti in essi beni, si rimborsino nel medemo modo, come gli altri sopradetti, & non rimborsandosi vadino a danno loro.

DECRETO

Publicato nel Concilio secondo Prouinciale, contro gli Notari che non haueranno reuelato in tempo gli legati a cause pie fatti nelli testameti da loro rogati: qual si publicherà la prima Domenica di Quaresima.

Ogni Notaro, che saperà esser stato rogato auãti questo Decreto d'alcun Testamento, o d'altra vltima voluntà, doue sieno fatti legati a cause pie, se fra sei mesi, da poi c'hauerà saputo la morte di quel testatore, nõ hauerà manifestato tali legati al Reuer. Arcivescovo di Milano, o suo Vicario, incorra subito in pena d'escommunicatione.

E nella medema pena incorrino quelli che dopo esso decreto saranno stati rogati de legati pij fatti, come di sopra è

detto, se fra il termine di tre mesi dopo che haueranno inteso che il Testatore sia morto, nõ gli haueranno denunciati ad vno delli sudetti Reuerendis. Arcivescovo, o suo Vicario.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo, e terzo contra gli inuasori de' beni, e robe de beneficiati morti: qual si douerà publicare il primo di dopo la Domenica di Resurrectione.

CHI ardirà temerariamente pigliare, o vsurare beni d'alcuna persona Ecclesiastica morta, spettanti alla Chiesa, o beneficio Ecclesiastico, che esso morto in vita sua hauesse posseduto, ouero che spettino ad alcun ministro d'essa Chiesa, incorra subito in escommunicatione.

Con questo decreto vogliamo che siano a stretti ancor quelli, i quali senza fare inuasione, o violenza alcuna, trasportano, o conducono fuori di casa di quella persona Ecclesiastica supellettile, o cosa alcuna, o scritti spettanti alla Chiesa della quale egli era Rettore, prima che tutti gli beni mobili, libri, scritti, & altre simili cose appartenenti per altro all'heredità, siano riferite nell'indice da chi sarà deputato dal Reuerendis. Arcivescovo per tale vfficio.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale si prohibisce che li Vsurari non siano sepolti in sepoltura Christiana, se non si sarà serauato quanto in esso si contiene: qual si douerà publicar il primo di dell'Anno, & il primo Lunedì dopo la Domenica della Pentecoste.

GLI Vsurarij manifesti, non sieno sepolti in luogo sacro, ancor che nelli lor Testamenti hauessero commesso, che fosse fatta la restitutione di tutte quelle Vsure che hauessero essatte, o riceute, se prima, o essi mentre vissero, o loro heredi dopo la lor morte, non haueranno con effetto sodisfatto interamente a coloro, da quali le riceuerno,

ouero

à coloro, da quali le ricouerno, ouero essendo essi creditori absenti, non haueranno data idonea scurtà di sodisfarli. Il Parocho, che sapendo quelli tali esser stati Usurarij manifesti, gli hauerà sepolti, sapia esser incorso in pena di scomunica.

D E C R E T O

Del Concilio terzo Prouinciale, contra di coloro che vanno à confessarsi fuori della Diocesi: qual deue publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

Colui il quale à posta anderà à confessarsi de suoi peccati ad vn confessore, anco regolare fuori della Diocesi; se quel confessore non sarà approbato per vdire le confessioni; e dal Vescouo di quel luogo, e dal Reuerendiss. Arciuescouo, il Parocho nel tempo della Pascha non ministrerà il Sacramento dell'Eucharistia à questo tale confitente, come à colui che veramente non si è confessato.

E di più l'ordinario di quel Sacerdote, il quale non essendo approbato per confessore, hà vditto la confessione di colui, non permetta che confessi alcuno nella sua diocesi per duoi anni à venire, nè meno che predichi.

D E C R E T O

Del Concilio secondo Prouinciale, è della Sinodo vndecima Diocesana, che ogu'vno si comunichi al tempo della Pascha in quella Parochia, nella quale habita la maggior parte dell'anno: si deue publicare la terza Domenica di Quaresima.

Si auisano tutti, che nel tempo della Pascha sotto pena di esser tenuto come che non habbi sodisfatto al precetto della Chiesa, ciascuno si comunichi nella sua Parochia, non solamente quelli che hora habitano ne i confini della Parochia, ma ancor quelli che habitano iui la maggior parte dell'anno, ò vi sia almeno stato per lo spatio di sei mesi; Eccettuando però se questi tali non

siano venuti ad habitari pochi giorni, ò pochi mesi auanti, con animo di starui per l'auenire; ouero se non mostrano licenza in scritto dal Reuerendiss. Arciuescouo, ò dal proprio Parocho di comunicarsi altroue; ouero se non sono peregrini, ò forastieri, e questo nella diocesi: perche nella Città questi tali forastieri riceueranno il Sacramento dell'Eucharistia nella Chiesa Cathedralre.

Di più sotto la medesima pena s'auisano tutti, che niuno ardisca di comunicarsi fuori della Parochia in detto tempo di Pascha, ancor che gli sia stato cōcesso, e permesso dal proprio Parocho, se questa tale licenza non sarà approbata in scritto dal Reuerendissimo Arciuescouo.

Ma se vi è alcuno il quale hà in vn luogo la sua famiglia, & egli habita per forte altroue la maggior parte dell'anno, questo tale si comunichi in quella Chiesa Parochiale, doue habita la sua famiglia.

D E C R E T O

Del secondo Concilio Prouinciale, & della Sinodo diocesana vndecima contra quelli che non si comunicano nel tempo della Pascha: qual deue publicarsi nella seconda, ò terza festa di Pascha.

Avisiamo tutti è ciascuno fedele della nostra Parochia, quali hano l'età legitima di riceuere come cōmāda la santa Madre Chiesa, la santa comunione nel tempo della Pascha, & nõ l'hanno ancorà riceuuta, che per tutta questa settimana, ò Dominica prossima che viene confessandosi prima la riceuano: altrimenti se costoro nel detto termine, ò al più sei giorni dopò l'ottaua di Pascha nõ hauerāno ciò fatto, noi n'auisaremo il Reuerendiss. Arciuescouo; accioche di subito siano publicati mētre che si dirà la Messa per interdetti dall'ingresso della Chiesa, e dalla sepultura Ecclesiastica, & i loro nomi siano affissi alle porte della Chiesa Parochiale; e questa sola monitione vi diamo auiso che basti per tre.

L D E-

D E C R E T O

Del Concilio Prouinciale quarto è fe-
sto; che non stenghino i fanciulli
nel letto senza la custodia prescritta:
quale si deue publicare la quarta Do-
menica di Quaresima.

GRaue e spietata è la sceleratezza
di coloro, i quali per imprudenza
sua soffogano i fanciulli, tenendoli nel
letto senza riguardo alcuno prima che
tocchino vn'anno. I quali perche nè
per altra via, nè per la grauezza delle
cosa colla quale primieramente s'offen-
de Iddio, nè per la crudeltà effecrabile,
si sono potuti contenere fino à quest'ho-
ra ne i debiti termini, habbiamo pensa-
to di rimediare à questa sceleraggine
con le penè. Si che qual si voglia huomo
ò donna, ancor che non sia la madre, ò
la balia, terrà nel letto qualche fanciul-
lo senza quella custodia che gli è stata
prescritta dal Reuerendissimo Arcieue-
scouo, & insegnata dal proprio Paro-
cho, prima che habbi compito vn'an-
no (non hauendo di ciò ottenuta dispè-
sa) e colui parimente il quale sforza-
rà la madre, ò la nutrice à farlo, ouero
impedirà che non si serui la douuta cau-
tione come di sopra; tutti questi casca-
no ipso facto nella pena di scomuni-
catione: e cascandoui dentro, non fa-
ranno assoluti senza vna graue, & infi-
gne penitenza, la quale sia d'esempio
à gli altri.

D E C R E T O

Del Concilio terzo, e sesto Prouincia-
le, contra le donne che non vanno ve-
late in Chiesa: qual deue publicarsi
nella Domenica dopò Pascha di Re-
surrettione.

PER grauissime ragioni ammoni-
sce, & commanda l'Apòstolo San
Paolo, che le donne entrino in Chiesa
con il capo velato. questo medesimo in-
segna il Principe de gli Apòstoli S. Pie-
tro: per commandamento ancora del
quale Lino suo successore santissimo or-
dinò l'istesso con vn suo decreto. Siche

attesi questi instituti Apòstolici, & es-
sendo molto lontano da quelli antichi
esempi di donne santissime, e dall'anti-
ca disciplina, e dall'vso, e costume delle
Città bene instituite, & ordinate, e fi-
nalmente lontano da ogni ragione, co-
me è stato spiegato, e mostrato da i Pa-
dri della Chiesa, che le donne vadino
con la testa scoperta. Per tutte queste
ragioni è stato ordinato dal Reueren-
dissimo Arcieuescouo, che le donne di qual
si voglia ordine, stato, & conditione stia-
no in Chiesa col capo velato. E questo
fatto sotto pena dell'interdetto dall'ingressò
della Chiesa. E quelle che non vbbidi-
ranno dopò l'essere auisate tre volte, o-
uero anco vna volta sola, il qual sole-
uato basti per tre; e auuertite anco ge-
neralmente, per seuerarano nella con-
tumacia; saranno punite dal Reueren-
dissimo Arcieuescouo in quella manie-
ra, che giudicherà sua Signoria Reueré
dissima essere espediente.

D E C R E T O

E lettera del Concilio sesto Prouincia-
le, e della Sinodo quarta diocesana,
per essortare i fedeli che vadino le
feste alla Chiesa parrocchiale.

FV di già ne' passati tempi stimato
tanto da gli antichi padri quel solì
to conuenire de' fedeli nella propria
Chiesa parrocchiale, che per mantenere
questa disciplina, la quale fa molto à
proposito per ammaestramento del po-
polo christiano, vi è anco stata usata
qualche diligenza con decreti parti-
colari.

Percioche primieramente fù comman-
dato, che i parrochi nelle Domeniche,
e giorni di festa, auanti che comincino la
Messa, dimandino alla plebe, se vi è al-
cuno, il quale sia d'altra parrocchia; che
disprezzando il proprio Sacerdote, vo-
glia vdiere iui la Messa; e se vi si ritroue
rà alcuno, subito lo scaccino fuori, e lo
sforzino di ritornare nella propria
Chiesa parrocchiale ad vdiere la Messa.
Di poi fù al tutto prohibito, che nissun
fedele della parrocchia altrui, fosse rice-
uuto, & ammesso dal parrocho alla Mes-
sa, &c.

E, se non per occasione di viaggio, od habbi il piaccimento di star iui. Perloche il sacro Concilio di Trento bramado molto, e desiderando ardentemente restituire l'antica disciplina, e rimetterla in vso, ha voluto, che & i fedeli fossero auisati da Vescou, che frequentassero le proprie Chiese parochiali, almeno i giorni di domeniche, e le feste maggiori dell'anno; e di più, che diligentemente anco fossero auertiti, che ciascuno è obligato, purchè possa farlo commodamente, à ritrouarsi presente nella sua parochia ad vdir la parola di Dio. E perciò hà di più anco determinato, che i sacerdoti quali hanno cura d'anime, spieghino alcuna di quelle cose, che si leggono nella Messa, e dichiarino qualche misterio di quel Santissimo sacrificio, e che paschino con parole salutifere le plebi che gli sono raccomandate, e gl' insegnino le cose che tutti sono obligati di sapere, per poterli saluare, che gli ammaestrino nella legge del Signore, e gli spieghino le sacre scritture, e che in ciascuna Chiesa parochiale i fanciulli siano instrutti nelle cose della fede.

Noi dunque mossi da i decreti del medesimo Concilio di Trento, e dall'antico, e salutare esempio, desiderando grãdemente di condurre il popolo commesso alla cura nostra instrutto nelle cose necessarìe alla salute per mezzo delle buone opere all'eterna felicità; accioche nõ resti priuo di quei frutti, quali conseguiscono coloro, che per gli ammaestramenti de santi Padri vāno spesso alla Chiesa parochiale: con questo nostro auiso esortiamo, preghiamo, e scongiuriamo per le viscere di misericordia di Nostro Signor Giesù Christo tutti, e qual si voglia fedele che sono soggetti alla cura nostra, che vogliano (non obstante che habbino nelle vicinanze nelle ville e borghi, oratorij cappelle, & altre Chiese doue possono essere presenti al santissimo sacrificio della Messa) ciascuno nulladimeno sovente volte, almeno le Domeniche, & altre feste solenni venire alla sua Chiesa parochiale: nella quale siano dal parrocho à chi è commessa la cura loro, ci-

bati con la parola di Dio, ammaestrati nelle cose della fede christiana, & altri precetti necessarij alla salute delle anime; siano instrutti à riccuere con maggior pietà i santissimi sacrameti, e siano anco infiammati cõ paterni auisi di giorno in giorno à frequentarli maggiormente, come desidera quel sacro Cõcilio; e di più sentano anco dal medesimo parrocho, quali siano i giorni di festa, che si deuono santificare in quella settimana, quali siano i digiuni, e le vigilie che deuono farsi; imparino dall'istesso ancora, quali siano quegli vfficij di pietà Christiana, che fanno di mestieri per la religiosa offeruāza di quelle; e di più quali siano le supplicationi, e processioni, ouero stationi, indulgenze, giubilei, che si publicano, le denonciationi de matrimonij che si fanno, e tutte quelle cose anco, che conforme alla qualità de tempi per maggior ammaestramento loro si legono per auiso, e comandamento nostro.

Hora di tutti questi, & altri frutti ancora, che si cauano da i paterni officij del parrocho, nelle sue esortationi, & auisi, auiene che restino priui coloro, i quali ne i giorni di festa non conuengono nella sua Chiesa parochiale. Anzi perche questo vfficio di vdir la Messa parochiale in quei giorni non è adempito da fedeli con quella diligenza che conuiene, e da molti vien negletto del tutto, ne seguono molti inconuenienti, quindi spesso la maggior parte non fanno gli articoli della fede, & i comandamenti di Dio, e della santa madre Chiesa, quali è necessario che vn huomo christiano li sappia, se vuole saluarsi; l'offeruanza delle feste non è stimata; non si esercitano le opere di pietà christiana; non si conosce la institutione christiana delle famiglie; languisce ogni vfficio de sacerdoti parochi, & in qualche parte si sprezzano; è violato l'vso de santissimi instituti, e de sacri canonij; quindi finalmente negletto il debito di ristorare, adornare, e racconciar le Chiese parochiali, le quali sono state edificate con tanto studio da suoi maggior; onde alle volte non vi si ritroua niuna, ò ben poca della necessaria supellettile

per celebrare i diuini officij. Ogn'vno dunque procuri di rimediare à tanti, e si graui inconuenienti, mettendo in effecutione cò ogni diligeza, quel che ci persuade il costume de santi Padri, che commanda di essere auisato il santo Concilio di Trento, quello che noi per commandamento di detto Concilio, solciti della salute di ciascun di voi, con paterne voci vi esortiamo, & auisiamo nel Signore.

Ma nè anco vi sia alcuno che si lasci tirar à dietro da questo viscio, per qualche scommodo che nasce, ò da qualche lontananza della Chiesa parochiale, ò da pioggia, freddo, caldo, e mutationi de tempi: anzi è di necessità, che ciascuno s'infiammi maggiormente ad essequir lo diligentemente, come speriamo nel Signore, se questi tali ricorduoli della sua salute, verranno bilanciando la grauezza di questa cosa colla ragione delle cose già dette; e chi frà se stessi riuolgeranno alcuna volta nell'animo suo, che non solamente gli è data la Chiesa parochiale, nella quale da principio rinasciuti à Christo Nostro Signore, col riceuere il Sacramento del Battefimo, si alleuano poi con gli altri sacramenti per seguire l'eterna salute; ma che anche de uono hauer il paroco suo proprio sacerdote in luogo di padre, e come tale amarlo, riuierirlo, & honorarlo; mettendosi questo auanti gli occhi, ch'egli è mezzano appresso il Signore, e prega per tutti quei fedeli che gli sono racco mandati alla sua cura; è interprete della diuina legge, dispensatore de misterij di Dio, maestro della vita christiana, e della disciplina de costumi, dal quale prendano ogni consiglio di far pia, e drit tamente; & alla fine ministro di quasi tutte quelle cose, che sono necessarie alla salute.

E se bene à questa nostra ammonitio-

ne deuono tutti esser vbidienti, per la cura particolare che deuono hauere della propria salute; principalmente nondimeno esortiamo, e scongiuriamo da parte del Signore i padri di fameglia, tutori, curatori, maestri, e tutti quelli che hanno cura, e gouerno d'altri, che essendo solciti della propria salute, e di quelli che son soggetti al gouerno loro, essi primieramente abbraccino questi nostri auisi, & infiammino quelli ancora con spesse esortationi ad essequirli, e procurino che quelli non solo vengano nella Chiesa parochiale nel tempo della Messa, e de diuini officij, ma che anco iui frequentino le scuole della dottrina Christiana già instituite ne i giorni determinati.

Sappino anco di più tutti i fedeli commessi al nostro gouerno, che noi conforme alla grauezza della colpa, più seueramente procederemo contra di quelli, che hauendo potuto col venire spesso alla Chiesa parochiale conseguire tanti auisi salutiferi nella via del Signore, negletti tali auisi, e non facendo alcuna stima di venire nella detta Chiesa, si ritrouarà, ò che non sappino le cose necessarie della fede, ò che non habbino osseruati i digiuni, ò violata l'osseruanza delle feste.

Et accioche questo nostro auiso reiterato più volte, e publicato con maggior diligenza, resti impresso, e scolpito nelle menti, e ne gli animi de fedeli, accioche poi essi attendino con maggior solitudine ad essequirlo, come grande mente desideriamo nel Signore; commadiamo che sia letto in lingua volgare, e recitato à parola per parola spessissime volte da ciascun paroco al popolo commesso alla sua cura.

L A V S D E O